**LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18**

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia[[1]](#footnote-1)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Artt. 1-5**

*Omissis*

**Art. 5-bis**

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

*a)* con l'ufficio di deputato o di senatore;

*b)* con la carica di componente del governo di uno Stato membro.

**Artt. 6-56**

*Omissis*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI - FORLANI -

ROGNONI - PANDOLFI -

BONIFACIO - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

1. Estratto della legge con riferimento alle parti di interesse per le elezioni politiche. [↑](#footnote-ref-1)